



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

LORELLI QUIRINO, Presidente

CUCCARO MICHELE, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 16/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 178/2023 depositato il 15/06/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_2 - P.IVA_2

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A06BE01257-2022 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2016

- sul ricorso n. 179/2023 depositato il 15/06/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_2 - P.IVA_2

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A0EBE01246-2022 IRES-ALTRO 2016

- sul ricorso n. 192/2023 depositato il 14/07/2023

proposto da

Ricorrente_2 - P.IVA_2

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_4

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A0CBE01254 2022 IRAP 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'esito di una lunga attività, la Direzione Provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate notificava ad Ric_2 S.p.a. ed alla consolidante Ricorrente_1 gli avvisi di accertamento di cui in epigrafe, con i quali contestava, ai fini IRES ed IRAP, un maggiore reddito imponibile, rispetto al dichiarato, derivante da maggiori ricavi relativi alla vendita di alcuni autoveicoli a marchio Società_1 alla società Società_2 e minori costi

provvigioni passive e, ai fini IVA, una maggiore imposta ed un'IVA indetraibile.

Con separati ricorsi sub RG 178/2023, 179/2023 e 192/2023 le due società impugnavano gli avvisi di accertamento sulla base dei seguenti motivi:

1) nullità degli avvisi per asserita illegittimità del metodo di accertamento analitico

induttivo utilizzato dall'Ufficio nella ricostruzione dei ricavi;

2) manifesta infondatezza della contestazione di sotto fatturazione conseguente alla errata metodologia di calcolo del margine in violazione dell'art. 7, comma 5-bis del d.lgs. 546/1992.

3) nullità degli avvisi per manifesta infondatezza del recupero a tassazione delle provvigioni corrisposte alla società Società_2.

Più in particolare, le società ricorrenti affermavano come la vendita di vetture con un margine ridotto o addirittura (in rari casi) negativo facesse parte del normale svolgimento dell'attività nel settore delle concessionarie, tenuto conto del fatto che talvolta si rende necessaria la vendita senza redditività, al solo fine di raggiungere gli obiettivi mensili e trimestrali e per vedersi riconosciuti i relativi bonus; osservavano, ancora, come non si fosse potuto dare luogo alla produzione di tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio avuto riguardo alla circostanza che, a causa di un attacco informatico prontamente denunciato, non era stato possibile ricostruire tutti gli accordi Area Manager Società_1 previsti sulle vetture di riferimento.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto dei ricorsi, Agenzia delle Entrate sottolineava di non avere contestato la vendita sottocosto di un singolo veicolo, ma una prassi apparentemente più ampia e generalizzata su un campione di auto che, se pur non riferibile alla totalità delle operazioni della società, era pur sempre rappresentativo di un comportamento aziendale che difficilmente può trovare riconoscimento nella normale prassi commerciale.

Nelle more del giudizio, l'Ufficio emetteva provvedimenti di autotutela parziale, con i quali rideterminava il maggior reddito IRES in € 46.336 (a fronte degli iniziali € 174.559), il valore della produzione netta ai fini IRAP in € 2.099.252 (a fronte degli iniziali € 2.227.485) ed il volume d'affari ai fini IVA in € 58.283.275 (a fronte degli iniziali € 5.313.951).

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi sono fondati e, come tali, meritano accoglimento.

L'eccezione attorea secondo cui il campione preso in esame dall'Ufficio è del tutto insufficiente al fine di ricostruire la percentuale media di ricarico derivante dalla vendita di veicoli coglie nel segno, avendo la SC avuto modo di affermare (sent. 10643/2018) che "non è sufficiente che l'ufficio determini la percentuale mediante il confronto fra prezzi di acquisto e di vendita di alcuni beni, ma deve estendere il raffronto a tutti o quanto meno alla maggior parte dei beni commercializzati; - in pratica l'ufficio deve definire la base del calcolo sulla base di un paniere che comprenda i prodotti commercializzati più significativi; e nell'ipotesi che l'azienda tratti prodotti notevolmente differenti, per calcolare la percentuale non può utilizzare la media aritmetica semplice, ma deve avvalersi di quella ponderale (Cass. n. 4312/2015; Cass. n. 13319/2011)".

Nel caso di specie, Agenzia delle Entrate si è limitata a considerare il margine di ricarico di soli 10 veicoli a fronte degli 860 commercializzati nell'anno 2016, senza considerare con il dovuto approfondimento le ragioni

addotte dalla ricorrente e, in particolare, che costituisce un dato di comune esperienza – si pensi al fenomeno delle cd. auto a km 0 - che le concessionarie preferiscano talora vendere vetture con un margine ridotto o addirittura negativo al solo fine di raggiungere gli obiettivi mensili e trimestrali e vedersi, così, riconoscere dalla casa madre i relativi bonus.

Si consideri, inoltre, come appare ben poco plausibile che una società che ha presentato nell'anno 2016 un utile ante imposte pari a ben € 1.480.725, possa avere posto in essere l'evasione contestata dall'Ufficio al solo fine di risparmiare il risibile importo di € 12.751 di imposta IRES quale quello da ultimo rideterminato nel richiamato atto di parziale annullamento in autotutela.

Si impone, in definitiva, l'accoglimento dei ricorsi.

Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, essendo l'attività di indagine stata resa più laboriosa a causa dell'indisponibilità di taluni documenti ascrivibile al riferito attacco hacker subito dalla società.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dei ricorsi riuniti, annulla gli impugnati avvisi di accertamento.

Spese compensate.